

POLICY WHISTLEBLOWING
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI
CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ



GRUPPO ORBYTA

Indice

1.	SCOPO DELLA POLICY	3
2.	DEFINIZIONI IMPORTANTI	3
3.	EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	4
4.	GESTIRE LE SEGNALAZIONI	7
5.	PRESA IN CARICO E ISTRUTTORIA SULLE SEGNALAZIONI RILEVANTI	8
6.	DECISIONI SULLE SEGNALAZIONI.....	8
7.	TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	9
	<i>TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE</i>	<i>9</i>
8.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	10

1. SCOPO DELLA POLICY

Il Gruppo Orbyta, impegnandosi quotidianamente al fine di promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di *corporate governance*, ritiene fondamentale avere un documento che permetta di disciplinare il sistema di Whistleblowing, ossia le Segnalazioni di comportamenti illeciti messi in atto da parte di dipendenti, collaboratori o terze parti.

La presente Policy Whistleblowing (di seguito “Policy”) intende disciplinare tutte le fasi del processo di segnalazione, ossia le modalità di effettuazione e di gestione (ricezione, analisi e trattamento) delle Segnalazioni di condotte scorrette o di sospetti atti illeciti da chiunque effettuate, anche in forma anonima, e si applica a tutte le società del Gruppo Orbyta di seguito elencate:

- Orbyta Tech S.r.l.
- Orbyta Engineering S.r.l.
- Orbyta Strategy S.r.l.
- Orbyta Tax&Legal S.t.a.r.l.
- Orbyta People S.r.l.
- Orbyta Food S.r.l.

(di seguito, per brevità “Gruppo Orbyta”)

L’obiettivo, oltre a quello di contrastare ogni forma di illecito o condotta non etica, ossia quello di prevenire la realizzazione di non conformità o irregolarità all’interno dell’organizzazione, è quello di coinvolgere tutti i dipendenti e le terze parti in un’attività di contrasto dell’illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

Il presente documento si applica a tutte le società del Gruppo Orbyta e si prefigge di:

- contribuire a creare una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sulla fiducia
- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori dei segnalanti di subire ritorsioni o discriminazioni a seguito della denuncia;
- fornire chiare indicazioni circa i canali di comunicazione, l’oggetto e le modalità di effettuazione delle segnalazioni, affinché tutti li conoscano e ne possano verificare in qualunque momento la corretta applicazione, minimizzando i rischi di abusi.

2. DEFINIZIONI IMPORTANTI

Per **whistleblowing** si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell’integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne adottate dal Gruppo o della disciplina esterna comunque applicabile al Gruppo, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Per **comportamento illecito** si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio al Gruppo e/o ai suoi Dipendenti e che:

- sia illecita, scorretta o immorale;
- violi le disposizioni normative e regolamentari;
- non sia conforme alle normative interne.

Per **segnalazione** si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta

	POLICY WHISTLEBLOWING	15.12.2023
		Pagina: 4/9
		<i>Rev. 00</i>

violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti applicabili al Gruppo.

Per **segnalante** si intende qualunque dipendente e/o collaboratore del Gruppo Orbyta, chiunque si trovi in relazioni di affari con la Società (clienti, fornitori, business partner), nonché terze parti.

3. EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

PERCHÈ E QUANDO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

La segnalazione, che serve ad indagare su potenziali condotte illecite, ad identificare rischi con tempestività ed a prevenire danni alla reputazione del Gruppo, può altresì contribuire a ridurre al minimo i rischi per il Gruppo, per l'ambiente di lavoro e per tutti i collaboratori: ogni segnalazione, infatti, contribuisce al successo del Gruppo e alla promozione di una cultura etica, sana e sostenibile che vuole diffondersi, offrendo un importante contributo al sistema interno di controllo della conformità.

La segnalazione è da effettuarsi se come dipendente o collaboratore del Gruppo Orbyta, come cliente, fornitore, business partner o comunque per via di qualsiasi altra relazione con il Gruppo, si viene a conoscenza di azioni o condotte che sono, o potrebbero sembrare, non in linea con i valori del Gruppo, non appropriate, corrette, lecite o che possano mettere a rischio il Gruppo, l'ambiente di lavoro e tutti i collaboratori.

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte inappropriate o scorrette e le presunte violazioni, conclamate o sospette, riferibili, a titolo esemplificativo (e non esaustivo), a:

- Codice Etico e Regolamento Aziendale del Gruppo Orbyta;
- Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 (ove applicabile);
- Policy e procedure adottate dal Gruppo;
- Leggi e regolamenti applicabili al Gruppo.

Le segnalazioni, perché vengano prese in considerazione, devono riguardare fatti o informazioni riscontrate direttamente dal segnalante, con esclusione di lamentele o rivendicazioni di carattere "personale".

Tra le principali condotte oggetto di segnalazioni, a titolo esemplificativo (e non esaustivo), è possibile indicare le seguenti:

- Corruzione e frode;
- Appropriazione indebita e furto;
- Riciclaggio di denaro;
- Salute, sicurezza e ambiente;
- Discriminazione, molestie, mobbing e altre questioni di diritto del lavoro;
- Violazioni della normativa sulla tutela dei dati personali (Privacy) e sicurezza IT;
- Violazione di normative di carattere fiscale;
- Violazioni del diritto della concorrenza (Antitrust);
- Rivelazione di segreti aziendali.

CON QUALI MEZZI PUÒ ESSERE EFFETTUATA LA SEGNALAZIONE?

Tutte le segnalazioni – nominative o anonime - devono essere effettuate tramite il canale interno whistleblowing predisposto dal Gruppo Orbyta (per maggiori indicazioni sulla procedura di invio delle segnalazioni, si rimanda all'Allegato 1), ossia attraverso la piattaforma digitale "Whistleblower Software"

	POLICY WHISTLEBLOWING	15.12.2023
		Pagina: 5/9
		Rev. 00

(attiva 7 giorni su 7, 24h su 24) accessibile via *web* dal sito <https://orbyta.it/> e dal sito <https://businesspartner.orbyta.it/> da qualsiasi *device* e fruibile sia da parte di dipendenti e diretti collaboratori, sia da chiunque si trovi in relazioni di affari con la le società appartenenti al Gruppo (clienti, fornitori, business partner), nonché da terze parti; si precisa che, al fine di impedire l'identificazione dei segnalanti che intendono rimanere anonimi, l'accesso alla piattaforma è soggetto alla politica "no-log", pertanto i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

LA RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI: È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ANONIMA?

Il soggetto che intende inviare una segnalazione può scegliere tra:

- segnalazione nominativa;
- segnalazione anonima.

Nonostante la possibilità di fornire segnalazioni in forma anonima, il Gruppo apprezza ed incoraggia una comunicazione aperta con i segnalanti, che vengono invitati a fornire le proprie generalità e i propri recapiti, al fine di consentire un dialogo aperto e trasparente utile a fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione corretta dei fatti in esame. Il fatto di incoraggiare le segnalazioni nominative rispetto a quelle anonime, comunque, non implica che queste abbiano pesi differenti, ma solo che le seconde dovranno essere maggiormente dettagliate ed approfondite affinché i fatti e le situazioni contestati siano sufficienti a poterne valutare la fondatezza e a portare avanti l'istruttoria

In ogni caso, anche nell'eventualità di una segnalazione nominativa, i dati del segnalante ed il contenuto della segnalazione, compresi eventuali approfondimenti e richieste, saranno trattati in forma riservata e saranno condivisi con altri soggetti solo se richiesto dalle leggi e dai regolamenti locali applicabili.

Indipendentemente dalla tipologia di segnalazione scelta, questa deve essere effettuata attraverso il canale whistleblowing messo a disposizione dalle Società del Gruppo e predisposto in modo tale da garantire l'anonimato del segnalante, salvo che quest'ultimo non ne autorizzi la divulgazione.

La presente policy, infatti, è, altresì, tesa a creare le condizioni utili a:

- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano l'avvio di indagini o procedimenti giudiziari da parte delle autorità nazionali in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque dei procedimenti disciplinari avviati dalla Società in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- avviare le necessarie azioni contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

I dati personali dei segnalanti e di qualsiasi altro soggetto coinvolto ottenuti durante la gestione delle segnalazioni (compresi i dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti o sindacati e i dati personali relativi alla salute e alla sessualità di una persona) saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in linea con i processi del Gruppo Orbyta.

La base giuridica del trattamento dei dati personali dei segnalanti è l'adempimento ad un obbligo legale e il perseguimento dell'interesse legittimo del titolare del trattamento, ovvero del Gruppo Orbyta.

Nella gestione della segnalazione, in conformità con i requisiti del GDPR, si terrà un bilanciamento di interessi al fine di tutelare l'identità del segnalante e di fornire alle parti interessate la possibilità di verificare il contenuto delle accuse ed esercitare il diritto di difesa.

Saranno trattati solo i dati strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la sua gestione. Pertanto, per garantire una corretta gestione delle segnalazioni ricevute e per adempiere a obblighi di legge o regolamentari, i dati personali irrilevanti dati personali non pertinenti ottenuti saranno cancellati.

Durante i controlli sulla validità della segnalazione i dati personali rilevanti saranno comunicati esclusivamente alle persone e agli organi competenti per le attività necessarie. Inoltre, saranno adottate misure appropriate per proteggere dati personali da accessi non autorizzati, modifiche non autorizzate, distruzione anche parziale e divulgazione non autorizzata, al fine di prevenire la divulgazione non autorizzata, al fine di prevenire danni alle persone interessate.

Il Comitato Whistleblowing potrà comunicare i dati personali contenuti nelle segnalazioni agli organi societari e alle funzioni interne di volta in volta competenti, nonché alle funzioni aziendali competenti per materia, nonché all'autorità giudiziaria, al fine di avviare i procedimenti necessari a garantire un'adeguata tutela legale e/o disciplinare necessarie a garantire un'adeguata azione legale e/o disciplinare nei confronti del/dei segnalato/i, a condizione che le informazioni raccolte e le verifiche effettuate dimostrino la veridicità dei contenuti della segnalazione. In questi casi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni specializzati e autorizzati.

Saranno adottate tutte le misure necessarie per proteggere i dati da distruzione accidentale o illecita, perdita o divulgazione non autorizzata, divulgazione non autorizzata durante le attività di verifica della validità del rapporto. Inoltre, i documenti relativi al Rapporto saranno conservati, sia in formato cartaceo che digitale, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il corretto espletamento delle procedure stabilite nel presente documento per il corretto espletamento delle procedure previste dalla presente Policy.

Verrà evitata la copia di dati superflui su allegati di posta elettronica, su PC, su servizi cloud o altrove per agevolare controllo degli accessi, la protezione e la rimozione dei dati.

COME DEVONO ESSERE LE SEGNALAZIONI E COSA È NECESSARIO INDICARE?

Le segnalazioni devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere effettuate in buona fede;
- essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta potenzialmente illecita.

Una segnalazione ben effettuata, circostanziata e dettagliata, infatti, può essere gestita senza ulteriori richieste di informazioni e coinvolgimento del segnalante.

È responsabilità del segnalante, anche se anonimo, effettuare segnalazioni in buona fede, ovvero sulla base della convinzione che quanto si afferma è vero (indipendentemente dal fatto che quanto riferito trovi poi corrispondenza negli approfondimenti che ne conseguono), e in linea con lo spirito della presente policy: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati alla segnalazione, non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.

Se si vuole effettuare una segnalazione è necessario fare attenzione a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, ponendo particolare attenzione a:

- descrivere con precisione il fatto oggetto della segnalazione;
- indicare la/le persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;

- descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- allegare tutti i documenti disponibili a supporto della segnalazione;
- fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

4. GESTIRE LE SEGNALAZIONI

CHI SONO I DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI?

Le segnalazioni devono essere gestite – nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e protezione dei dati – da soggetti indipendenti ed autonomi, i quali possono effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Il Gruppo Orbyta ha affidato al Comitato Whistleblowing il compito della ricezione e della gestione delle segnalazioni. Detto Comitato è composto da soggetti debitamente formati in materia, dotati dei requisiti di indipendenza, terzietà e soggetti al segreto professionale.

Ai fini della gestione e della verifica della fondatezza delle circostanze riportate nelle segnalazioni, il Comitato Whistleblowing, all'occorrenza, può avvalersi del supporto e della collaborazione di altri soggetti, quali:

- le competenti strutture aziendali;
- organi di controllo esterni all'azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate);
- consulenti tecnici (quali, ad esempio, studi legali esterni o specialisti interni al Gruppo) su materie che non rientrano nella propria specifica competenza.

In ogni caso, se dovesse rendersi necessario l'intervento di soggetti terzi, tutte le relazioni saranno classificate come "restricted" ovvero con livello massimo di riservatezza, conformemente alle disposizioni interne della *competence line Internal Audit* sulla classificazione delle informazioni.

I soggetti incaricati alla gestione delle segnalazioni devono assicurare che la stessa si svolga in maniera equa ed imparziale, garantendo che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che rispetti l'anonimato del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato (persona fisica o giuridica citata nella Segnalazione o notificata quale persona che ha compiuto o che è associata all'irregolarità).

COME E CON CHE TEMPISTICHE DEVONO ESSERE GESTITE LE SEGNALAZIONI?

I soggetti designati, una volta ricevuta la segnalazione, cureranno la linea di comunicazione con il segnalante e, così come previsto dalla normativa, dovranno dare conferma della ricezione della segnalazione e della sua presa in carico entro 7 giorni lavorativi.

Quando viene ricevuta una segnalazione è opportuno provvedere ad una preventiva analisi fattuale, nonché ad una preliminare valutazione al fine di distinguere le segnalazioni a seconda che queste siano o meno rilevanti e se siano o meno necessari chiarimenti o ulteriori informazioni da parte del segnalante.

All'esito di tale verifica preliminare, è possibile distinguere tra:

- segnalazioni non rilevanti o non procedibili nei casi in cui queste non siano sufficientemente supportate da prove, qualora siano manifestamente infondate o relative a comportamenti e/o fatti non rilevanti: in tal caso, la segnalazione verrà archiviata, ne sarà data comunicazione al segnalante e verranno annotate le motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione nel Registro delle Segnalazioni;
- segnalazioni caratterizzate da "minor criticità", ossia che, in base all'esito dello *screening*, presentano una ~~min~~ *minore* rilevanza;
- segnalazioni caratterizzate da una "maggior criticità", ossia che richiedono ulteriori

approfondimenti per poter ~~conferire~~ il giudizio di rilevanza e lo stato di procedibilità interna. Una volta ritenuta rilevante la segnalazione, questa verrà presa in carico da parte del Comitato Whistleblowing ed avrà inizio la fase istruttoria; anche in questa fase, sarà possibile la richiesta di chiarimenti o informazioni aggiuntive al segnalante.

5. PRESA IN CARICO E ISTRUTTORIA SULLE SEGNALAZIONI RILEVANTI

Al Comitato Whistleblowing spetta la presa in carico della segnalazione, il coordinamento delle attività di indagine e l'adozione di tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza o meno della stessa, nel rispetto della massima riservatezza e con l'applicazione delle dovute misure di sicurezza.

A partire dall'esito della prima attività di valutazione, la segnalazione viene annotata in un apposito Registro delle Segnalazioni, istituito in formato elettronico, ed in seguito accessibile solamente da parte del Comitato Whistleblowing.

Il Comitato Whistleblowing coordina l'attività di istruttoria e di trattazione relativa alla segnalazione ritenuta rilevante e procedibile: pertanto, esamina i fatti riferiti, i documenti eventualmente ricevuti e assume tutte le informazioni necessarie, eventualmente comunicando con il segnalante, ove possibile. Ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, il Comitato ha la possibilità di:

- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività di istruttoria, i soggetti che se ne occupano possono - previo confronto, ove necessario - coinvolgere altri dipendenti, altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni; i componenti delle funzioni aziendali coinvolte nell'esame della segnalazione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui sono esposti quelli appartenenti al Comitato Whistleblowing, che redige e custodisce i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte.

6. DECISIONI SULLE SEGNALAZIONI

Conclusa l'attività istruttoria, il Comitato Whistleblowing:

- predispone una relazione sulle attività svolte e sulla valutazione finale del caso;
- riporta nel Registro delle Segnalazioni l'esito dell'accertamento e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato, oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari a suo carico;
- in caso di segnalazioni infondate, procede alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni; dell'avvenuta archiviazione della segnalazione verrà data comunicazione al segnalante, ove possibile.
- in caso di segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società o comunque vessatorie nei confronti di dipendenti della Società, il Comitato Whistleblowing informa la Direzione Risorse Umane (e eventualmente il Board della Società interessata) per i necessari provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. Non è prevista, invece, alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

Gli incaricati alla fase istruttoria della segnalazione svolgeranno tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, avvalendosi – ove ritenuto necessario per la natura e la complessità delle verifiche e nel rispetto della riservatezza delle situazioni e delle persone oggetto di segnalazione – sia del supporto specialistico di strutture e funzioni aziendali, della Capogruppo o delle consociate, sia di eventuali consulenti esterni.

Al fine di garantire tempestività e effettività, sarà necessario comunicare al segnalante la decisione sulla segnalazione entro il termine massimo di tre mesi – e comunque il prima possibile sulla base di rilevanza e gravità - dalla presa in carico della segnalazione, comunicando a quest'ultimo le misure adottate a seguito delle indagini condotte.

7. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Il Gruppo Orbyta ed il Comitato Whistleblowing assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte, entro i limiti in cui le legislazioni locali applicabili tutelano l'anonimato e la riservatezza: l'inosservanza degli obblighi di riservatezza, infatti, può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste per legge.

È compito di tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati relativi alle segnalazioni, e comunque coinvolti nella gestione, garantire la riservatezza del soggetto segnalante - nonché di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante - sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

La divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari; della necessaria divulgazione, il segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

TUTELE DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI

Il Gruppo Orbyta ed il Comitato Whistleblowing si impegnano a tutelare il segnalante in buona fede e chiunque abbia partecipato all'investigazione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le tutele del segnalante si applicano solamente nei confronti di chi segnala notizie di un'attività illecita o inappropriata acquisite nell'ambiente e in occasione del proprio lavoro: in nessun modo sono autorizzate improprie attività investigative, volte alla raccolta di prove di illeciti.

TUTELE DEL SEGNALATO

Il Gruppo Orbyta ed il Comitato Whistleblowing adottano le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, fatto salvo ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del segnalato (ad es. a fronte di richieste dell'Autorità giudiziaria nazionale).

Il Gruppo ed il Comitato garantiscono al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) sulle accuse e su eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa.

	POLICY WHISTLEBLOWING	15.12.2023
		Pagina: 10/9
		<i>Rev. 00</i>

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle attività di accertamento effettuate, il Comitato Whistleblowing è tenuto a documentare le segnalazioni ricevute nel Registro delle Segnalazioni, istituito in formato elettronico e protetto da credenziali di autenticazione, accessibile al Comitato ed all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni e la documentazione correlata sono conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza; inoltre, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla segnalazione, decorsi i quali saranno cancellati, e fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso.

L'informativa *privacy* è reperibile sul sito *web* della piattaforma raggiungibile tramite i siti *web* del Gruppo Orbyta (<https://orbyta.it/> e <https://businesspartner.orbyta.it/>).